considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (3), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (3);

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regola-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in alle-

MARTHMORE

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (1) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (2) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.